

**REGOLAMENTO (CE) N. 453/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 marzo 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, nonché i regolamenti (CE) n. 1799/2001, (CE) n. 2125/95 e (CE) n. 3223/94 della Commissione, per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, ha previsto modifiche della nomenclatura combinata per alcuni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (2) Pertanto occorre modificare:
  - la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001 <sup>(5)</sup>,
  - l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi <sup>(6)</sup>,
  - l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2541/2001 <sup>(8)</sup>,
  - la tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2000 <sup>(10)</sup>.
- (3) Le modifiche di cui sopra devono essere applicate contemporaneamente al regolamento (CE) n. 2031/2001.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione degli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16.

<sup>(8)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 80.

<sup>(9)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(10)</sup> GU L 97 del 19.4.2000, pag. 6.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, il testo:

«ex 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 95»

è sostituito dal testo seguente:

«ex 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 99»

e il testo:

«ex 2009 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva della sottovoce 2009 60 e dei succhi di banana della sottovoce 2009 80»

è sostituito dal testo seguente:

«ex 2009 Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e dei succhi di banana della sottovoce 2009 80»

#### Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1799/2001, il testo:

«— limoni di cui al codice NC 0805 30 10»

è sostituito dal testo seguente:

«— limoni (*Citrus limon*, *Citrus limonum*), di cui al codice NC 0805 50 10».

#### Articolo 3

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal seguente:

##### «Articolo 1

1. Sono aperti, conformemente alle modalità d'applicazione definite dal presente regolamento, i contingenti tariffari indicati nell'allegato I e riguardanti conserve di funghi del genere *Agaricus* di cui ai codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

2. L'aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 (numero d'ordine 09.4062) e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (numero d'ordine 09.4063). Tuttavia, per i prodotti di cui sopra originari della Bulgaria (numero d'ordine 09.4725) o della Romania (numero d'ordine 09.4726) si applica un'aliquota unica dell'8,4 %».

#### Articolo 4

L'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 è sostituito dalla tabella seguente:

##### «ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione del regime previsto dal presente regolamento è determinato, nel quadro di questo allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione dell'ultima modifica del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che della designazione delle merci nonché del corrispondente periodo di applicazione.

## PARTE A

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
ex 0702 00 00	Pomodori	1° gennaio-31 dicembre
ex 0707 00 05	Cetrioli <sup>(1)</sup>	1° gennaio-31 dicembre
ex 0709 10 00	Carciofi	1° novembre-30 giugno
0709 90 70	Zucchine	1° gennaio-31 dicembre
ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance fresche, dolci	1° dicembre-31 maggio
ex 0805 20 10	Clementine	1° novembre-fine febbraio
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	1° novembre-fine febbraio
ex 0805 50 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)	1° giugno-31 maggio
ex 0806 10 10	Uve da tavola	21 luglio-20 novembre
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	1° luglio-30 giugno
ex 0808 20 50	Pere	1° luglio-30 aprile
ex 0809 10 00	Albicocche	1° giugno-31 luglio
ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	21 maggio-10 agosto
ex 0809 30 10 ex 0809 30 90	Pesche, comprese le pesche noci	11 giugno-30 settembre
ex 0809 40 05	Prugne	11 giugno-30 settembre

(<sup>1</sup>) Diversi dai cetrioli di cui alla parte B del presente allegato.

## PARTE B

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
ex 0707 00 05	Cetrioli destinati alla trasformazione	1° maggio-31 ottobre
ex 0809 20 05	Ciliege acide (Prunus cerasus)	21 maggio-10 agosto»

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---